



Azione 3C.3.7.1 ***“SOSTEGNO ALL’AVVIO E RAFFORZAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI CHE PRODUCONO EFFETTI SOCIALMENTE DESIDERABILI E BENI PUBBLICI”***

Azione 3C.3.7.3 ***“MESSA A DISPOSIZIONE DI SPAZI FISICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DI INTERESSE SOCIALE***

AVVISO PUBBLICO

“Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale: Edizione 2”

Sommario

Sommario	2
Riferimenti normativi e programmatici	3
Art. 1 Finalità	6
Art. 2 Soggetti ammissibili ad agevolazione	7
Art. 3 Risorse finanziarie	9
Art. 4 Progetti ammissibili	9
Art. 5 Spese ammissibili	10
Art. 6 Campo di applicazione e intensità d'aiuto	13
Art. 7 Criteri di valutazione e selezione	15
Art. 8 Iter procedurale per la presentazione e valutazione dei progetti candidati	16
Art. 9 Soggetto valutatore	17
Art. 10 Modalità di presentazione delle domande	18
Art. 11 - Istruttoria delle domande	20
Art. 12 Concessione delle agevolazioni	21
Art. 13 Modalità di erogazione	21
Art. 14 Obblighi dei soggetti beneficiari	24
Art. 16 Revoche del contributo	27
Art. 17 Cumulo	28
Art. 18 Privacy	29
Art. 19 Rinvio	30
Art. 20 Disposizioni finali	30
ALLEGATI:	30

Riferimenti normativi e programmatici

Il presente avviso pubblico viene adottato con riferimento al seguente quadro normativo e programmatico:

- ✓ Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di sviluppo regionale e disposizioni specifiche riguardanti gli investimenti per la crescita e l'occupazione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 (Regolamento FESR) e ss.mm.ii.;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Regolamento generale) e ss.mm.ii.;
- ✓ gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 della Commissione Europea, pubblicati sulla GUUE Serie C 209 del 23/07/2013 e smi;
- ✓ la Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione Europea con Decisione del 16 settembre 2014 (SA38930), di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 ottobre 2014 (C369);
- ✓ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (regime de minimis);
- ✓ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (c.d. Regolamento GBER - regime diesenzione) e ss.ii.mm.;
- ✓ La Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594 final in materia di aiuti di stato a finalità regionale;
- ✓ il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.;
- ✓ il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- ✓ Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n. 1863 final del 19/03/2020 relativa alle misure temporanee di aiuto stato per supportare l'economia nel corrente periodo di crisi connessa al COVID-19 come modificata dalla Comunicazione C (2020) 2215), adottata il 3 aprile 2020;

- ✓ articoli del capo II contenuti nel DL 34/2020 (Decreto Rilancio) che costituiscono il regime ombrello per la concessione degli aiuti da parte delle amministrazioni regionali, nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia, nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020), che sono stati notificati alla Commissione europea da parte del DPE e che la Commissione ha approvato con decisione SA.57021;
- ✓ Decisione C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime ombrello nazionale, attraverso il quale le Regioni, le Camere di Commercio e gli altri enti locali potranno adottare proprie misure di aiuto ai sensi del Quadro temporaneo, senza dover preventivamente essere autorizzati dalla Commissione stessa;
- ✓ Decisione C(2020) 6341 final dell'11 settembre 2020, della Commissione europea, che ha autorizzato la modifica del regime quadro italiano, che ha recepito il terzo emendamento del Quadro temporaneo introdotta, a livello nazionale dall'articolo 62 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104;
- ✓ Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 340 I/01 pubblicata sulla GU L 334 del 13/10/2020 avente ad oggetto: "Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine" che ha stabilito, tra l'altro, di prorogare fino al 30 giugno 2021, e, per quanto riguarda la sezione 3.11, fino al 30 settembre 2021, le misure previste dal quadro temporaneo;
- ✓ Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con la quale la Commissione europea, ha autorizzato la proroga, fino al 30 giugno 2021, del regime ombrello italiano;
- ✓ legge di bilancio per il 2021 – L. 30 dicembre 2020, n. 178 -che ha introdotto modifiche al regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato, di cui al DL 34/2020;
- ✓ Comunicazione della Commissione Europea (2021/C34/06) del 28/01/2021 pubblicata sulla GU C34/7 del 01/02/2021 avente ad oggetto: "Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine";
- ✓ D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- ✓ Accordo di Partenariato 2014-2020 ITALIA adottato dalla Commissione Europea C(2014)8021, come integrata Bruxelles, con decisione C(2018) 598 dell'8.2.2018;
- ✓ Programma Operativo FESR Basilicata 2014-2020, approvato, unitamente agli allegati, con Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2015) 5901 del 17 agosto 2015 come modificato da ultimo C(2020)5747 final della Commissione del 20 agosto 2020 la cui presa d'atto è avvenuta con la D.G.R. n. 665 del 29 settembre 2021 che ha approvato la modifica al POR FESR Basilicata 2014/2020 (versione 6.0);

- ✓ Strategia di Comunicazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 approvata dalla seduta del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo in data 22 marzo 2016;
- ✓ Decisione di esecuzione della Commissione C(2015)5901 del 17 agosto 2015 che approva il PO FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Basilicata in Italia, pervenuta alla Regione Basilicata con nota prot. 7409 del 2 settembre 2015 della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso l'Unione Europea;
- ✓ D.G.R. n. 1284 del 07.10.2015 con la quale la giunta ha preso atto della suddetta Decisione della Commissione C(2015) 5901 del 17.08.2015 di approvazione del PO FESR Basilicata 2014-2020 e dei relativi allegati;
- ✓ Decisione di esecuzione della Commissione C(2018)9114 final del 19.12.2018 che ha modificato la succitata decisione di esecuzione C(2015) 5901;
- ✓ D.G.R. n. 54 del 24.1.2019 di presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2018)9114 final del 19 dicembre 2018 che ha approvato le modifiche al PO FESR 2014-2020 ed i relativi allegati;
- ✓ Decisione di esecuzione C(2020) 1682 final della Commissione del 12 marzo 2020 che ha approvato la modifica al POR FESR Basilicata 2014/2020 (versione 5.0);
- ✓ D.G.R. n. 203 del 27 marzo 2020 che ha preso atto della succitata Decisione di esecuzione C(2020) 1682 final della Commissione del 12 Marzo 2020 che ha approvato la modifica al POR FESR Basilicata 2014/2020 (versione 5.0);
- ✓ Decisione di esecuzione C(2020) 5747 del 20 agosto 2020 che ha approvato la modifica al POR FESR Basilicata 2014/2020 (versione 6.0);
- ✓ la D.G.R. n. 665 del 29 settembre 2020 con la quale, tra l'altro la Giunta regionale ha approvato;
- ✓ Piano finanziario per Priorità di investimento, Obiettivo specifico e Azione del PO FESR Basilicata 2014-2020;
- ✓ Criteri di Selezione delle operazioni del POR FESR Basilicata 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22/03/2016, come da ultimo modificati con procedura scritta del 14 aprile 2021 (versione 17.0);
- ✓ sistema di gestione e controllo del POR FESR Basilicata 2014/2020 e di cui alla "Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR Basilicata 2014-2020" ed ai relativi manuali ad essa allegati
- ✓ Documento "Welfare Basilicata – Servizi Sociali e Programmazione 2014/2020" la cui presa d'atto è avvenuta con la DGR n. 714 del 10 luglio 2017;
- ✓ D.lgs. n. 112 del 3 luglio 2017, "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale", a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- ✓ D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, "Codice del Terzo settore", a norma dell'articolo 1,

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (17G00128).

Art. 1 Finalità

1. Il presente Avviso intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento in linea con il risultato atteso RA 3.7 – “Diffusione e rafforzamento delle attività economiche a contenuto sociale” dell’Accordo di Partenariato 2014/2020 come declinato nell’Asse 3 – “Competitività” del PO FESR Basilicata 2014/2020 ed in attuazione del Documento “Welfare Basilicata” di cui alla D.G.R. Basilicata n. 714/2017.
2. L’obiettivo perseguito dalla Regione Basilicata con il presente Avviso è quello di sostenere gli investimenti aventi come finalità la costruzione, il recupero, la rifunzionalizzazione, l’adeguamento sismico, l’ampliamento, la riqualificazione e l’adeguamento di strutture esistenti (anche finalizzati a prevenire e/o presidiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19), che erogano le tipologie di servizi socio assistenziali e/o socio sanitari a ciclo diurno e residenziale elencate di seguito, per le cui definizioni si rinvia all’Allegato A al presente Avviso:
 - a) servizi residenziali e semiresidenziali a bassa, media o alta intensità assistenziale a sostegno alle persone anziane, segnatamente:
 - Appartamento diffuso
 - Casa di riposo per anziani
 - Residenza socio-assistenziale per anziani
 - Residenza socio-assistenziale per anziani non autosufficienti
 - Centro diurno socio-assistenziale per anziani
 - Centro Sociale Polivalente: Laboratori di comunità
 - b) Sostegno alle persone disabili, segnatamente:
 - Centro diurno socio-educativo per disabili
 - Centro diurno socio-assistenziale per le autonomie dei disabili
 - Comunità alloggio residenziale per disabili adulti: *Dopo di noi*
 - Casa famiglia per persone adulte con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 112 del 2016: *Dopo di noi*
 - Gruppo appartamento (residenzialità temporanea)
 - Altre soluzioni alloggiative per persone adulte con disabilità grave prive del sostegno familiare ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 112 del 2016: *Dopo di noi*
 - c) Sostegno alla vita autonoma di persone non autosufficienti:
 - Comunità residenziale socio-riabilitativa
 - d) Servizi residenziali e semi residenziali per terapia riabilitativa delle dipendenze

patologiche, segnatamente:

- Servizi pedagogico-riabilitativi
- Servizi terapeutico-riabilitativi
- Servizi specialistici

e) Servizi socio-educativi per la prima infanzia, segnatamente:

- Asili nido
- Micro nido e sezioni primavera
- Centri per bambini e famiglie

f) Servizi socio-assistenziali per minori e famiglia (M2.2 della DGR Basilicata 194/2017)

- Ludoteche
- Servizi di assistenza domiciliare per minore
- Centri Diurni Socio-Educativo polivalente per minori
- Servizi di mediazione familiare
- Comunità familiare socio-educativa per minori
- Comunità alloggio socio-educativa per minori
- Servizi di affidamento minori

g) Strutture da adibire a coworking.

3. L'investimento oggetto dell'agevolazione dovrà essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Basilicata.
4. Al fine di assicurare una adeguata demarcazione con il PSR Basilicata 2014/2020 (FEASR), non sono ammissibili gli investimenti candidati da imprese agricole in forma singola o associata. Nel caso di investimenti candidati da soggetti che svolgano una delle attività ammissibili ai sensi del presente Avviso e risultino altresì iscritte anche come imprese agricole verranno considerati ammissibili solo gli interventi strettamente funzionali all'attività oggetto di investimento riguardante il settore socio-assistenziale. Ad ogni modo il beneficiario dovrà garantire la separazione delle attività o la distinzione dei costi, tramite mezzi adeguati, con le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione dei regolamenti di cui al presente avviso.

Art. 2 Soggetti ammissibili ad agevolazione

1. Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, compresi i consorzi, le società consortili e le società cooperative, che rientrino nella definizione di impresa sociale, così come risultante dall'art. 1 del D.Lgs. n. 112/2017, e di Ente del Terzo settore, così come risultante dall'art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, così come meglio

specificato nell'Allegato A al presente Avviso.

2. Le domande presentate da soggetti i quali acquisiscano le qualifiche di cui al precedente comma 1 successivamente alla data di presentazione delle stesse saranno ritenute irricevibili e non si darà luogo per esse alle ulteriori verifiche, formale e di merito, di cui all'art. 11 dell'Avviso. Farà fede a tal fine solo la data di iscrizione al Registro delle Imprese e all'Albo di competenza e non la data di presentazione della domanda di iscrizione.
3. I soggetti di cui al precedente comma 1, alla data di inoltro della domanda telematica:
 - devono essere costituiti e iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente alla sezione Imprese Sociali ovvero, ove ricorra, nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.);
 - devono essere titolari di partita IVA ovvero, ove ricorra, titolari di codice fiscale;
 - non devono rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
 - non devono rientrare tra coloro che non hanno rimborsato alla Regione Basilicata l'agevolazione a seguito di rinuncia o revoca del contributo. Possono accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data di inoltro della candidatura telematica, hanno ottenuto provvedimenti di concessione di rateizzazione delle somme da restituire a seguito di rinuncia o revoca del contributo e sono in regola con le prescrizioni del piano di rientro;
 - non devono essere impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, lettera 18, del Regolamento UE n. 651/2014;
 - devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione o sottoposte a procedure di fallimento o di concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria o straordinaria;
 - devono indicare se per le stesse spese per cui hanno richiesto l'agevolazione sul presente Avviso Pubblico siano state ottenute altre agevolazioni e, in tal caso, dettagliare, nella domanda di agevolazione di cui all'Allegato B al presente Avviso, i riferimenti delle altre agevolazioni ottenute/richieste, con indicazione dell'ESL connesso;
 - possedere la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
 - non essere sottoposte, le seguenti persone, ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale:
 - a. la totalità dei soci (in caso di società in nome collettivo),
 - b. la totalità dei soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice),

- c. tutti i membri dell'organo amministrativo, il rappresentante legale e i soci di maggioranza (in caso di società a responsabilità limitata),
 - d. tutti i membri dell'organo amministrativo, il rappresentante legale e la maggioranza numerica dei soci (in caso di società cooperative),
 - e. tutti i membri dell'organo amministrativo e il rappresentante legale (in caso associazioni e fondazioni);
 - f. il Direttore Tecnico, ove previsto, dei soggetti proponenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e);
- per le sole imprese che optano per la possibilità di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del presente Avviso: avere titolo a ricevere contributi in “de minimis” in conformità con il Regolamento (UE) n. 1407/2013;
4. Non possono presentare domanda i soggetti che hanno già partecipato alla precedente edizione dell'Avviso Pubblico “Sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale” di cui alla DGR Basilicata n. 274 del 21 aprile 2020 pubblicata sul BUR n. 40 del 27 aprile 2020, e che sono già stati ammessi alle agevolazioni salvo che sia intervenuta, prima della presentazione della domanda, la decadenza/rinuncia;
 5. I soggetti ammissibili a valere sul presente Avviso possono presentare una sola domanda di contributo;
 6. Non possono accedere al finanziamento di cui al presente Avviso i soggetti nei cui confronti siano stati disposti i divieti e le decadenze di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Art. 3 Risorse finanziarie

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente avviso è pari a € 4.000.000,00 a valere sulle azioni 3C.3.7.1 “*Sostegno all'avvio e rafforzamento di attività imprenditoriali che producono effetti socialmente desiderabili e beni pubblici*” (euro 2.573.550,00) e 3C.3.7.3 “*Messa a disposizione di spazi fisici per lo svolgimento di attività imprenditoriali di interesse sociale*” (euro 1.426.450,00) del PO FESR Basilicata 2014/2020;
2. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di integrare la dotazione del presente avviso attraverso eventuali economie derivanti da decadenze rivenienti dalla precedente edizione dell'avviso (avviso pubblico DGR Basilicata n. 274 del 21 aprile 2020 pubblicata sul BUR n. 40 del 27 aprile 2020), unitamente ad ulteriori risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente stanziare.

Art. 4 Progetti ammissibili

1. Possono essere candidati e selezionati progetti coerenti con le finalità del presente Avviso pubblico, come definite al precedente articolo 1, che siano da attuarsi da parte dei soggetti ammissibili di cui al precedente articolo 2.
2. I progetti candidati dovranno essere compiutamente descritti attraverso la dettagliata

compilazione della “Scheda tecnica” (Allegato C all’Avviso).

3. Saranno considerati ammissibili i progetti che presentino una fattibilità tecnico-economica sulla base delle prospettive di mercato, delle previsioni economiche finanziarie indicate nella “Scheda tecnica”, dei requisiti strutturali e organizzativi stabiliti dalla normativa di riferimento per lo specifico servizio candidato (Allegato C all’Avviso).
4. Sono ammissibili gli interventi riguardanti strutture nella disponibilità delle imprese proponenti al momento della presentazione della domanda, disponibilità basata sul diritto di proprietà o su un diritto reale di godimento delle stesse, o il cui titolo risieda in un contratto di locazione o di comodato, o in un atto concessione.

Art. 5 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute a partire da:
 - a) la data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, qualora si sia optato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a), del presente Avviso, per la concessione del contributo nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (“de minimis”) e ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera b), del presente Avviso, per la concessione del contributo nel rispetto del “Quadro aiuti temporanei Covid 19” ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n. 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i.;
 - b) la data di presentazione della domanda di agevolazione, qualora si sia optato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), del presente Avviso, per la concessione del contributo nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 (regime di esenzione);
2. Sono ammissibili le seguenti spese per:
 - a) opere murarie e lavori finalizzati alla costruzione/ampliamento così come definiti nell’Allegato A al presente Avviso, al recupero, alla rifunzionalizzazione, alla riqualificazione o all’adeguamento di immobili esistenti e delle relative pertinenze;
 - b) lavori per l’adeguamento o realizzazione di nuovi spazi antistanti agli immobili strettamente funzionali e connessi alla erogazione dei servizi;
 - c) impianti, macchinari, attrezzature ed arredi strettamente connessi alla erogazione dei servizi;
 - d) hardware e software, ove strettamente attinenti e funzionali alla erogazione dei servizi di cui all’art.1, comma 2, del presente Avviso, nella misura massima del 15% dell’investimento ammissibile;
 - e) mezzi di trasporto targati, anche usati ai sensi dell’art.16 del D.P.R. 22/2018, limitatamente ai casi in cui risultino funzionali e strumentali allo svolgimento dei servizi di cui all’art.1, comma 2, del presente Avviso, nella misura massima di € 25.000,00;
 - f) imposta di registro, ove ricorra;
 - g) spese generali (consulenza finalizzata alla redazione del progetto di investimento, progettazione e direzione lavori, collaudi previsti per legge, spesa relativa alla

perizia giurata a certificazione delle spese sostenute), nel limite del 5% dell'importo complessivo del progetto ammissibile ad agevolazione;

- h) spese finalizzate a prevenire o presidiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, quali: le spese per l'acquisto di dispositivi medici per la diagnosi, il controllo, la terapia e la prevenzione delle malattie; le spese per l'acquisto di dispositivi per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro; spese per la realizzazione di aree operative separate;
- i) per le sole imprese costituite da meno di 12 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BURB, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso, che optino per il regime "de minimis" o per il "Quadro temporaneo di aiuto" ai sensi dell'art. 6 del presente Avviso, sono ammissibili le spese di gestione nel limite massimo del 20% dell'investimento ammissibile ad agevolazione. Rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di spesa:
 - nuovo personale contrattualizzato a tempo indeterminato o determinato;
 - spese relative alle utenze e alla locazione;
 - spese di promozione e pubblicità del servizio erogato;
 - spese per materie prime, semilavorati e di consumo.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese di gestione farà fede la previsione delle stesse in fase di candidatura della domanda telematica.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti spese:

- a) le spese relative a beni e servizi acquistati da fornitori che risultino controllati dall'impresa proponente o a questa collegati ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell' art. 14, comma 8, lettera c, del Regolamento (CE) 651/2014;
- b) le spese relative all'acquisto di beni e servizi qualora tra i soci dell'impresa proponente e i soci dell'impresa fornitrice intercorrano rapporti di parentela entro il terzo grado o rapporti di coniugio;
- c) spese relative all'acquisto di beni usati, salvo quanto previsto al precedente comma 2, lettera e);
- d) beni acquistati con la modalità del contratto "chiavi in mano";
- e) le spese che non comportano il rispetto delle prescrizioni relative al cumulo di cui all'art. 17 del presente Avviso;
- f) spese relative a multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie;
- g) imposte e tasse;
- h) interessi passivi;
- i) spese notarili;
- l) spese di viaggio;

m) spese per acquisto immobili o terreni.

4. Le spese relative all'acquisizione di consulenze sono ammissibili con le seguenti limitazioni:
 - i servizi devono essere resi da soggetti terzi, a titolo non continuativo o periodico;
 - i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari di consulenza legale;
 - devono essere ammortizzabili.

Nel caso di prestazioni professionali, il preventivo dovrà espressamente indicare l'oggetto della prestazione, le modalità di determinazione del compenso con l'indicazione per le singole prestazioni di tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Tali spese saranno ammesse in termini di giornate-uomo (prestazioni di otto ore anche non consecutive) entro un costo ammissibile ad agevolazione non superiore a € 300,00 giornata/uomo. Rientrano tra le spese di consulenza ammissibili anche quelle finalizzate alla realizzazione di un "Piano di Azione" contenente le misure di prevenzione e controllo per prevenire l'infezione di COVID-19.

5. Le spese di cui al presente articolo sono ammesse al netto dell'IVA (ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dai soggetti beneficiari e non sia in alcun modo recuperabile dagli stessi, tenendo conto della disciplina fiscale cui i soggetti beneficiari sono assoggettati).
6. Nel corso dell'esame istruttorio le spese ammissibili potranno essere rideterminate, sulla base delle verifiche volte ad accertare la completezza, la congruità e la funzionalità rispetto alle reali esigenze dell'iniziativa. Tali verifiche potranno comportare l'eventuale decurtazione delle spese ammissibili.
7. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, Ri.Ba., assegno, vaglia, con addebito su un conto corrente intestato esclusivamente al soggetto beneficiario dedicato alle transazioni del progetto finanziato, anche in via non esclusiva. Sulle fatture rendicontate deve essere riportata la dicitura "Spesa rendicontata sull'avviso di cui alla DGR n. /.....". Per le fatture ove tale dicitura non fosse riportata i pagamenti dovranno essere effettuati obbligatoriamente con bonifici e nella causale di pagamento dovrà essere riportato, oltre al numero di fattura, anche la dicitura "Avviso Pubblico di cui alla DGR n. /.....". In caso di mancata evidenza sulle fatture o sul bonifico bancario, lo stesso risultato di evidenza e di controllo si riterrà soddisfatto qualora la dicitura come sopra esplicitata sia apposta, in corrispondenza del relativo titolo di spesa, sulle scritture contabili obbligatorie sia ai fini civilistici che fiscali e sia visibile nelle stampe dei registri corrispondenti. E' possibile altresì procedere alla regolarizzazione secondo quanto previsto nelle risposte n. 438 e 439 del 05/10/2020 dell'Agenzia delle entrate secondo le modalità indicate nella circolare n. 14/E del 2019 in materia di reverse charge."
8. Qualora le spese per l'investimento siano (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziate nella domanda di ammissione all'agevolazione, non potrà essere

aumentato.

9. In ogni caso tutte le spese per poter essere considerate ammissibili devono:
 - essere effettivamente sostenute e quietanzate (cfr. Allegato G);
 - derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.) da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione al progetto, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - essere effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario nel periodo di ammissibilità delle spese di cui al comma 1 del presente articolo;
 - essere pertinenti e connesse al progetto approvato e rendicontate secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 13 e/o del provvedimento di concessione dell'agevolazione.
10. Ai fini della determinazione dell'ammissibilità della spesa si applicano, per quanto pertinenti, anche le seguenti norme:
 - Artt. 67 –70 del Reg. UE n.1303/2013 e ss.mm.ii.;
 - Art. 3 del Reg. UE n.1301/2013 e ss.mm.ii.;
 - DPR n.22/2018;
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime de minimis);
 - Quadro aiuti temporanei Covid 19" ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n. 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i.
 - Regolamento (CE) 651/2014;
11. Le spese di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2 del presente articolo sono ammissibili se riferite a immobili di proprietà dell'impresa proponente o la cui disponibilità si fonda su un valido contratto di locazione, di comodato, o su atto di concessione, o – ancora - che derivi da un diritto reale di godimento, della durata non inferiore a 5 anni dalla data di completamento dell'investimento, come definita all'art. 13, comma 6) dell'Avviso. A tal fine saranno considerati validi anche contratti o atti contenenti espresse clausole di rinnovo alla scadenza.
12. Possono essere ammesse variazioni per ciascuna voce di spesa del piano finanziario fino ad una percentuale del 20% dell'importo della voce stessa, purché la variazione sia stata motivata. Nel caso in cui la variazione sia superiore al 20%, essa deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio competente e autorizzata dallo stesso.

Art. 6 Campo di applicazione e intensità d'aiuto

1. Il presente Avviso prevede la concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale e in conto gestione, sulla base di una procedura valutativa a graduatoria.

2. I contributi per le iniziative di cui al presente bando possono essere concessi in regime di:

- a) “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. In tale caso l’ammontare massimo del contributo richiesto da ciascun beneficiario, inteso come impresa unica ai sensi dell’art. 2, par.2, deve rispettare i massimali de minimis di cui all’art. 3 del Regolamento (UE) n.1407/2013;
- b) “Quadro aiuti temporanei Covid 19” ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n. 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i. relativa alle misure temporanee di aiuti di stato per supportare l’economia nel corrente periodo di crisi connessa al COVID-19 che stabilisce che l’aiuto complessivo per ciascuna impresa non può superare il massimale di €1.800.000,00;
- c) esenzione di cui al Regolamento UE 651/2014 (GBER) e s.m.i. e, in particolare, ai sensi dell’art. 14 che disciplina gli Aiuti a finalità regionale agli investimenti. In tale caso il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Il soggetto proponente, in sede di presentazione della domanda telematica, dovrà esplicitare la scelta del regime di aiuto applicabile al contributo tra quelli di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

3. L’intensità di aiuto in equivalente sovvenzione lordo (ESL) non può superare

- a) Per il regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 il 75%;
- b) Per il regime “quadro aiuti temporanei Covid 19” di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n. 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i il 75%;
- c) esenzione di cui del Regolamento UE 651/2014 (GBER) l’intensità massima di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale per l’Italia, che fissa i massimali al:
 - 35% per le medie imprese;
 - 45% per le micro e piccole imprese.

Il contributo pubblico massimo concedibile non potrà essere superiore a **€200.000,00 euro**.

4. Con riferimento al regime di esenzione di cui al precedente comma c, in attuazione delle disposizioni di cui alla *Comunicazione della Commissione Europea C(2021) del 19/04/2021 n. 2594 final in materia di aiuti di stato a finalità regionale*, ove alla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni siano intervenute modifiche agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato a finalità regionale e/o alla carta degli aiuti di stato a finalità regionale difforni dalle disposizione di cui al precedente comma 1

saranno applicate le disposizioni della carta di aiuti a finalità regionale in vigore alla data di concessione delle agevolazioni;

5. Sono ammissibili gli investimenti con un importo candidato superiore a € 25.000,00 al netto di IVA.
6. L'opzione della concessione del contributo in regime di "Quadro aiuti temporanei Covid 19" ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n. 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i resta, comunque, subordinata alla proroga del suddetto regime oltre il 31/12/2021. In caso di non proroga del regime di aiuto in questione il soggetto beneficiario dovrà optare, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, per uno dei due regimi di cui al precedente comma 2 lett. a) e c) o rinunciare alle agevolazioni.

Art. 7 Criteri di valutazione e selezione

1. Le operazioni che supereranno, positivamente, la verifica formale, passeranno alla successiva fase di valutazione e selezione che avverrà attribuendo un punteggio in corrispondenza di ciascun criterio di selezione, secondo la seguente griglia:

Criterio	Parametro	Punteggio	Punteggio massimo
A. Carattere di innovazione sociale nella gestione del servizio e nell'erogazione delle prestazioni	E' valutata la proposta di innovazione sociale anche con riferimento alla presenza di partnership tra imprese e portatori di competenze (sia regionali che extraregionali)	Insufficiente: punteggio 0 Sufficiente: punteggio 20 Buono: punteggio 30 Ottimo: punteggio 40	40
B. Validità economica del progetto	Congruità del piano finanziario in relazione ai risultati e alle attività da realizzare	Insufficiente: punteggio 0 Sufficiente: punteggio 10 Buono: punteggio 15 Ottimo: punteggio 20	20

Criterio	Parametro	Punteggio	Punteggio massimo
C. Coinvolgimento di giovani, donne e altre categorie svantaggiate presenti sia nella compagine sociale che fra il personale Dipendente	<p>E' valutata sulla base della composizione della compagine sociale nonché dei dipendenti dell'impresa beneficiaria indicati nel modello di domanda telematica" (allegato B) alla data di ultimazione del programma di investimento. La valutazione sarà effettuata con riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • numero di donne; • numero di giovani fino a 40 anni di età; • numero di persone con disabilità e/o svantaggiate ai sensi dell'art. 4 L.381/91; • Numero di disoccupati o fuoriusciti dal mercato del lavoro da almeno 6 mesi 	<p>4 punti per ogni unità della compagine e/o per ogni ULA¹</p> <p>Il punteggio complessivo sarà calcolato sottraendo in automatico il valore numerico corrispondente ad uno scostamento del 30% del punteggio complessivo calcolato.</p>	40
Punteggio Massimo attribuibile			100

2. Per la verifica ed il mantenimento del requisito relativo alla composizione della compagine sociale nonché del numero dei dipendenti di cui al criterio C si rinvia all'art. 13, comma 4 ed all'art. 14, comma 1, lettera m), del presente Avviso.
3. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a **60/100punti**.
4. Nel caso di iniziative aventi lo stesso punteggio, l'ordine in graduatoria sarà attribuito prioritariamente al programma di investimento candidato da imprese già in possesso dei requisiti di cui alla DGR n. 194/2017 alla data di presentazione della domanda. Nel caso di ulteriore parità, che però non consente a tutti di rientrare nella dotazione finanziaria, la priorità sarà attribuita in automatico al programma di investimento candidato con importo inferiore.

Art. 8 Iter procedurale per la presentazione e valutazione dei progetti candidati

1. L'iter procedurale per la presentazione e la valutazione dei progetti candidati è articolato nelle seguenti fasi:
 - a) inoltro telematico della domanda di agevolazione (Allegato B all'Avviso)

¹ "Numero unità lavorative (ULA)": il numero di unità di lavoro-anno (ULA), ossia il numero di lavoratori occupati a tempo pieno durante un anno ed iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa, legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza. Il lavoro a tempo parziale e il lavoro stagionale sono conteggiati come frazioni di ULA. Al fine del calcolo delle ULA si fa riferimento all'allegato I all'art. 5) del 651/2014.

- b) pubblicazione elenchi delle domande presentate;
- c) verifica di ricevibilità ai sensi del precedente art. 2, commi 2, 4 e 5;
- d) verifica dei requisiti formali e di merito secondo quanto previsto all'art. 11, comma 1, del presente Avviso.

Tutte le comunicazioni relative la fase di valutazione, concessione dell'agevolazione, variazione del piano di investimento ed erogazione del contributo, ed ogni altra comunicazione riguardante il relativo procedimento amministrativo, saranno notificate dall'Ufficio regionale competente o suo delegato dalla PEC indicata al successivo art. 10, comma 6, alla PEC dell'impresa proponente così come indicata in domanda (Allegato B all'Avviso). La PEC da indicare deve essere a "titolarità diretta dell'impresa" e nella corrispondenza dovrà essere riportato il numero di istanza e la dicitura "Riedizione Avviso pubblico per il sostegno di attività imprenditoriali di interesse socio-assistenziale". L'indicazione di PEC a titolarità di terzi è causa di inammissibilità della domanda.

2. L'impresa proponente dovrà rispondere, nei tempi e nei modi previsti nelle relative comunicazioni di cui al successivo comma 3, utilizzando l'indirizzo PEC indicato all'art. 10, comma 6, del presente Avviso.
3. Le comunicazioni relative alla fase di valutazione e quelle trasmesse dall'impresa proponente fino alla data di accettazione del provvedimento di concessione, dovranno essere inviate all'indirizzo pec indicato all'art.10, comma 6, del presente Avviso. Le comunicazioni successive alla data di accettazione del provvedimento di concessione, relative alla variazione del piano di investimento e all'erogazione del contributo dovranno essere invece caricate sulla piattaforma informatica "SIFESR14- 20", nella sezione dedicata alla propria istanza, dando comunicazione dell'avvenuto caricamento tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica indicato al su citato art. 10, comma 6, dell'Avviso.

Art. 9 Soggetto valutatore

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni, i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessarie all'erogazione delle agevolazioni stesse sono svolti dal Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca o, eventualmente, da un soggetto terzo delegato nelle modalità stabilite dalla normativa e dalla regolamentazione nazionale e regionale vigente.
2. La valutazione delle domande di agevolazione candidate a valere sul presente Avviso, ove non fosse affidata ad un soggetto terzo delegato., sarà effettuata da una apposita struttura di valutazione nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, che potrà essere composta da esperti interni all'amministrazione regionale ed eventualmente da esperti della società in house Sviluppo Basilicata S.p.A. e/o da esperti esterni.

Art. 10 Modalità di presentazione delle domande

1. La procedura di presentazione delle domande di agevolazione è a sportello telematico. Lo sportello telematico sarà aperto a partire **dalle ore 8.00 del giorno 15/11/2021 e fino alle ore 13.00 del giorno 07/01/2022**;
2. Differimenti dei termini e/o integrazioni del calendario di apertura della procedura telematica di cui al precedente comma 1 potranno essere stabiliti con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio competente, sentita l'Autorità di Gestione Po Fesr Basilicata 2014- 2020.
3. La procedura di presentazione delle domande di agevolazione a valere sul presente Avviso prevede le seguenti fasi, che saranno, comunque, puntualmente dettagliate nelle linee guida riportate nella piattaforma informatica regionale di presentazione delle domande medesime:
 - a. i soggetti richiedenti devono possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale;
 - b. la partecipazione al presente Avviso Pubblico sarà possibile accedendo alla piattaforma informatica tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella sezione "Avvisi e Bandi". All'interno della sezione saranno fornite le istruzioni per la compilazione e l'inoltro della candidatura telematica.
4. La domanda compilata on line (comprensiva di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016) dovrà essere redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato B al presente Avviso** e firmata digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa proponente.
5. Nei 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di chiusura ufficiale della procedura telematica di cui al precedente comma 1, sul portale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, sarà pubblicato l'elenco delle istanze pervenute.
6. L'indirizzo di posta elettronica certificato, da utilizzarsi per le comunicazioni relative al presente Avviso pubblico è il seguente: avviso.impresesociali@cert.regione.basilicata.it.
7. Le domande pervenute non conformi agli allegati approvati con il presente Avviso Pubblico, o non sottoscritte con firma digitale valida, saranno dichiarate non ricevibili.
8. La documentazione da caricare sulla piattaforma informatica è la seguente:
 - a. scheda tecnica redatta secondo il format di cui all'**Allegato C al presente Avviso**;
 - b. quadro economico delle spese del progetto candidato secondo lo schema di cui all'**Allegato D al presente Avviso**, in formato Excel;
 - c. preventivi relativi alle spese candidate ad eccezione delle spese di gestione;
 - d. per le spese di cui all'art. 5 che precede, comma 2, lettere a), b) e c) (queste ultime limitatamente agli impianti) la documentazione sarà composta oltre che dai

preventivi anche dai computi metrici, completi di layout quotati, redatti secondo la “Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per la esecuzione di opere Pubbliche” vigente della Regione Basilicata e da documentazione fotografica sullo stato di fatto delle opere. Laddove il ricorso a nuovi prezzi e/o a preventivi sia stato motivato dal fatto che i pertinenti costi, in considerazione delle peculiari caratteristiche costruttive degli interventi da realizzare, non sono agevolmente desumibili dal predetto prezziario, sarà necessario predisporre apposita analisi prezzi e/o motivata dichiarazione. Fermo restando l’obbligo di redigere i computi metrici per le opere murarie e gli impianti di cui al DM 37/2008, in presenza di preventivi con importi inferiori rispetto alle medesime tipologie di spesa riportate nel computo metrico, potrà essere indicato nel quadro economico l’importo del preventivo;

- e. per le consulenze oltre ai preventivi, la documentazione dovrà essere corredata anche dal curriculum vitae dei professionisti da coinvolgere nell’attività e dall’indicazione dei parametri utilizzati per il calcolo del compenso previsto per ogni tipologia di attività dei servizi offerti;
- f. attestazione, rilasciata da un istituto di credito, comprovante la reale capacità di far fronte almeno alla quota di cofinanziamento del progetto candidato a proprio carico (attraverso risorse proprie e/o mediante finanziamento esterno) secondo lo schema di cui all’**Allegato E** al presente Avviso, specificando e quantificando se tale copertura è assistita da forme di aiuto pubblico. Non verrà ritenuta valida ai fini dell’ammissibilità, la certificazione generica che non riporti tutte le informazioni minime² richieste nel predetto Allegato E e che riporti una data antecedente, superiore a 30 giorni, alla data di inoltro della domanda telematica. Per il regime di esenzione di cui al Regolamento UE 651/2014 (GBER) dovrà essere specificata e quantificata la quota di finanziamento priva di qualsiasi forma di sostegno pubblico;
- g. dichiarazione relativa alla dimensione di impresa (**Allegato F** all’Avviso);
- h. nel caso di interventi su immobili non di proprietà del beneficiario e di spese di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 5, comma 2, del presente Avviso, dichiarazione rilasciata dal proprietario dell’immobile di “nulla osta” alla realizzazione di detti interventi;
- i. dichiarazione di non essere sottoposto ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale resa dai soggetti di cui all’art. 2, comma 2, penultimo capoverso (**Allegato L** all’Avviso);
- j. *(per le sole cooperative)* dichiarazione relativa alla composizione della compagine societaria (**Allegato M** all’Avviso);
- k. *(per le sole imprese che hanno optato per l’aiuto di cui all’art. 6, comma 2, lettera a) dell’Avviso)* dichiarazione de minimis (**Allegato N** all’Avviso);
- l. *(per le sole imprese che hanno optato per l’aiuto di cui all’art. 6, comma 2, lettera b) dell’Avviso)* dichiarazione relativa agli aiuti di cui al “Quadro Aiuti Temporaneo Emergenza Covid 19” (**Allegato O** all’Avviso).

² Per informazione minima si intende la espressa quantificazione della disponibilità finanziaria e l’importo del progetto candidato.

Art. 11 - Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria delle domande di agevolazione prevede:
 - a) **Verifica formale**

La verifica formale è finalizzata a verificare:

 - a.1 la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, ai sensi dell'art. 2 del presente Avviso (*"Soggetti ammissibili ad agevolazione"*);
 - a.2 la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Progetti candidati, ai sensi dell'art. 4 del presente Avviso (*"Progetti ammissibili"*);
 - a.3 la correttezza della modalità di presentazione della domanda di agevolazione, ai sensi dell'art. 10 del presente Avviso (*"Modalità di presentazione delle domande"*);
 - b) **Verifica di merito**

La verifica di merito delle domande candidate, in seguito al superamento della verifica formale è finalizzata a:

 - b.1 valutare la fattibilità tecnica, economica e finanziaria dei progetti di spesa candidati e a verificare almeno il raggiungimento della soglia di ammissibilità degli stessi sulla base dei criteri previsti all'art. 7 del presente Avviso;
 - b.2 controllare l'ammissibilità, la rispondenza dei costi indicati rispetto alle tipologie di spese ammissibili di cui all'art. 5 che precede e alle finalità del progetto candidato.
2. Nel corso delle fasi istruttorie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, possono essere richiesti chiarimenti in merito al progetto candidato ad agevolazione. Non può però essere richiesta o fornita documentazione integrativa rispetto a quella già presentata in fase di candidatura della domanda di agevolazione.
3. L'impresa proponente entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione, sulla propria PEC, della richiesta di cui al precedente comma 2, dovrà fornire risposta all'Ufficio Competente o suo delegato secondo le modalità di cui al precedente art. 8, comma 3. La mancata risposta dell'impresa proponente entro il termine stabilito determinerà la valutazione sulla base della documentazione agli atti.
4. Saranno ammesse alle agevolazioni, nei limiti della dotazione finanziaria del presente Avviso, le iniziative che avranno superato sia la verifica formale che la verifica di merito e che abbiano almeno raggiunto la soglia di ammissibilità pari **a 60/100 punti** con riferimento ai criteri di selezione di cui all'art. 7 del presente Avviso.
5. La posizione, in graduatoria, generale delle domande ammesse ad agevolazione ai sensi del precedente comma 4, sarà determinata dal punteggio complessivo ottenuto.
6. Le domande che non avranno superato una delle due verifiche di cui al precedente comma 1 saranno dichiarate inammissibili nel rispetto della L. 241/1990, dandone comunicazione all'impresa proponente secondo le modalità di cui al precedente art. 8, comma 3.

7. Saranno effettuate le verifiche della regolarità contributiva e previdenziale (DURC), sul registro nazionale degli aiuti (RNA) e circa il rispetto della normativa antimafia ove previsto.
8. Saranno effettuati controlli, a campione su almeno il 10% delle domande proposte per l'ammissione, sui dati dichiarati dall'impresa proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. Ai sensi dell'articolo 75 del richiamato decreto, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, l'accertamento della non veridicità di quanto dichiarato, in qualsiasi momento, comporterà la decadenza, previa adozione di motivato provvedimento, dai benefici previsti dal presente Avviso Pubblico.
9. L'ufficio competente provvederà a pubblicare sul B.U.R.B. e sul sito istituzionale della Regione Basilicata la determina dirigenziale di presa d'atto della graduatoria generale di cui al precedente comma 5.

Art. 12 Concessione delle agevolazioni

1. L'ufficio competente o suo delegato procederà, a seguito della pubblicazione di cui all'art. 11, comma 9 che precede, a notificare il provvedimento di concessione delle agevolazioni all'impresa beneficiaria tramite PEC secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 3 del presente Avviso. Il provvedimento di concessione conterrà, tra l'altro, il quadro economico, l'importo del contributo concesso, le spese ammesse, il codice COR (Codice Identificativo dell'Aiuto), il regime in base al quale viene concessa l'agevolazione ed il relativo ESL connesso, nonché eventuali ulteriori adempimenti previsti dalla normativa, comunitaria, nazionale o regionale, non espressamente previsti nel presente Avviso pubblico.
2. L'impresa beneficiaria dovrà restituire il provvedimento di concessione firmato digitalmente, secondo le modalità di cui al citato art. 8, comma 3, quale formale accettazione delle condizioni in esso previste, entro 10 giorni dalla data di avvenuta notifica del provvedimento medesimo nella casella PEC di destinazione.
3. Nel caso di esito negativo del DURC sarà adottato il provvedimento di concessione con condizione risolutiva con obbligo per l'impresa beneficiaria di regolarizzare la propria posizione contributiva entro 30 giorni dalla data di notifica del suddetto provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni ai sensi del successivo art. 15, lettera e) dell'Avviso.

Art. 13 Modalità di erogazione

1. Il contributo per le spese ammesse ad agevolazione sarà erogato su richiesta dell'impresa beneficiaria, espletata ogni necessaria verifica prevista dalla normativa di riferimento, sulla base di stati di avanzamento del progetto/programma di investimento ammesso ad agevolazione, in misura non superiore a tre (di cui uno a saldo per un importo non inferiore al 10% del programma di investimento ammesso ad agevolazione); ciascuno stato di avanzamento, deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti

ed attrezzature acquistati e presenti presso la sede operativa dell'impresa beneficiaria interessata dal programma di investimenti alla data della richiesta.

2. La prima erogazione del contributo può, a richiesta, essere disposta a titolo di anticipazione, per un importo pari al 40% del contributo totale spettante, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore della Regione Basilicata, rilasciata da banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Banca di Italia; società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS; società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 106 del D.Lgsn.385/1993 e ss.mm.ii. presso la Banca di Italia³. La richiesta di anticipazione deve essere caricata sulla piattaforma informatica "SIFESR14.20", nella sezione relativa alla propria istanza come da indicazioni dettagliate di accesso riportate nel provvedimento di concessione, con successiva comunicazione all'Ufficio Competente o Soggetto Delegato tramite PEC all'indirizzo di cui al precedente art. 10, comma 6 di avvenuto caricamento della stessa.

Per le istanze che prevedono interventi sugli immobili di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b) e c) del presente Avviso, entro la data della prima richiesta di pagamento (anticipazione o SAL) dovrà essere allegato, ove previsto, il titolo di disponibilità dell'immobile che dovrà rispettare gli obblighi di mantenimento previsti al comma 11 del su citato articolo 5.

Per ciascuno stato di avanzamento (anche a titolo di anticipazione) la richiesta di erogazione del contributo deve essere caricata sulla piattaforma informatica "SIFESR14- 20", nella sezione dedicata alla propria istanza, con successiva comunicazione tramite PEC all'Ufficio Competente o al Soggetto Delegato di avvenuto caricamento della richiesta di erogazione.

3. La richiesta di erogazione a titolo di SAL deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) fatture e altri documenti aventi eguale valore probatorio relativi a tutte le spese sostenute, completi della dicitura apposta dal fornitore di cui all'art. 5, comma 7 del presente Avviso. Per le spese di cui al citato art. 5, comma 2, lettere a), b) e c) (queste ultime limitatamente agli impianti) sarà necessario allegare altresì anche i computi metrici, completi di layout quotati, redatti secondo la "Tariffa Unificata di riferimento dei prezzi per la esecuzione di opere Pubbliche" della Regione Basilicata vigente all'atto della pubblicazione dell'Avviso e la documentazione fotografica sullo stato delle opere rendicontate nonché le certificazioni previste dalla normativa vigente (quest'ultime solo in sede di saldo finale);

³ La durata della fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve essere di almeno 36 mesi dalla data di sottoscrizione della stessa, tacitamente rinnovabile di anno in anno fino a quando la Regione Basilicata o suo delegato non ne abbia disposto lo svincolo finale a seguito del completamento delle operazioni; tale fidejussione o polizza assicurativa potrà essere svincolata a stati di avanzamento dell'investimento a seguito di autorizzazione della Regione Basilicata; la polizza stessa preveda apposita clausola in forza della quale il rinnovo tacito prescinda dal mancato pagamento del premio da parte dell'assicurato. Per completamento delle operazioni si intende il momento in cui tutte le attività sono state effettivamente realizzate e per le quali le spese dei beneficiari e il contributo pubblico corrispondente (agevolazione) sono stati corrisposti.

- b) dichiarazioni liberatorie rilasciate dai fornitori di beni e servizi per ciascuna fattura rendicontata secondo il format di cui all'**Allegato G del presente Avviso**;
 - c) estratto conto bancario (o postale), da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori;
 - d) attestazione del possesso di scritture contabili ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 52 del DPR 633/72 e ss.mm.ii.;
 - e) registri contabili dell'impresa con evidenza delle registrazioni dei documenti di spesa e di pagamento richiesti a rendicontazione oppure, alternativamente, attestazione da parte di un professionista abilitato attestante la regolare registrazione di tutte le fatture oggetto di rendicontazione e, in caso di contabilità ordinaria, dei corrispondenti pagamenti;
 - f) documentazione fotografica degli eventuali acquisti di beni materiali e delle parti di opere murarie realizzate e rendicontate a valere su ciascuno stato di avanzamento;
 - g) copia delle eventuali licenze e certificazioni acquisite;
 - h) contratti, convenzioni, lettere di incarichi, ecc;
 - i) perizia tecnica giurata a certificazione delle effettive spese sostenute, redatta da un esperto della materia come da format allegato al presente Avviso (**Allegato H**), estraneo all'impresa richiedente ed iscritto nell'albo professionale competente. Tale documentazione non dovrà essere presentata in fase di richiesta di erogazione del saldo del contributo;
 - j) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante/titolare dell'impresa beneficiaria, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante che l'impresa per le medesime spese ha ottenuto/non ha ottenuto altre agevolazioni indicando, in caso affermativo, i riferimenti delle altre agevolazioni ottenute;
 - k) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante/titolare dell'impresa beneficiaria, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante la conformità all'originale della documentazione allegata a ciascun stato di avanzamento nonché il luogo di conservazione della stessa;
4. La richiesta di erogazione del saldo (il cui importo non deve essere inferiore al 10% del programma di investimento ammesso ad agevolazione) sarà presentata nei tempi di cui all'articolo 14 comma 1 lettera e) e la sua liquidazione sarà, invece, preceduta da apposito sopralluogo da parte dell'Ufficio competente e/o del suo delegato teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento. La richiesta di erogazione del saldo dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante/titolare dell'impresa beneficiaria, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dallo stesso, attestante, sulla base del Libro soci e del Libro Unico del Lavoro, la composizione della compagine sociale e degli occupati, con

particolare riguardo al numero di donne, giovani di età inferiore a 40 anni, persone con disabilità, soggetti svantaggiati e disoccupati o fuoriusciti dal MdL da almeno 6 mesi, assunti dall'impresa risultanti alla data di ultimazione del programma di investimento.

5. Durante il sopralluogo dovrà essere fornita, per la presa visione, tutta la documentazione in originale per la quale è stata resa dichiarazione di conformità all'originale e l'impresa beneficiaria dovrà risultare attiva nel settore di attività oggetto del progetto ammesso ad agevolazione.
6. Per data di completamento dell'investimento si intende la data del pagamento (vale a dire la data di addebito delle somme sul c/c bancario o postale del beneficiario) dell'ultimo giustificativo di spesa portato a rendicontazione (art. 71, comma 1 del Regolamento UE n. 1303/2013).

Art. 14 Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a:
 - a) restituire per accettazione il provvedimento di concessione firmato digitalmente entro 10 giorni dalla data di notifica dello stesso nella casella PEC di destinazione dell'impresa e comunicare all'Ufficio Competente o al suo delegato, unitamente alla accettazione del provvedimento di concessione, il numero del proprio conto corrente, dedicato - anche non in via esclusiva - alle operazioni relative alle agevolazioni di cui al presente Avviso, con l'indicazione dei soggetti (persona fisica) che per l'impresa beneficiaria saranno delegati ad operare sul conto corrente secondo il format di cui all'**Allegato I** all'Avviso;
 - b) avviare il progetto ammesso ad agevolazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione, dandone tempestiva comunicazione all'Ufficio competente o al suo delegato. Eventuale proroga del termine potrà essere concessa dall'Ufficio competente solo per cause imputabili a soggetti terzi, motivabili e supportate da idonea documentazione giustificativa;
 - c) richiedere all'Ufficio competente o al suo delegato, con istanza motivata, l'autorizzazione all'eventuale modifica del progetto ammesso ad agevolazione. Le richieste di variazione devono essere caricate sulla piattaforma informatica "SIFESR¹⁴⁻²⁰", nella sezione dedicata alla propria istanza, con successiva comunicazione tramite PEC all'Ufficio Competente o suo delegato di avvenuto caricamento della richiesta di variazione. In nessun caso l'approvazione di variazioni al progetto ammesso ad agevolazione potrà comportare aumento dell'onere a carico della finanza pubblica.
 - d) ultimare il progetto ammesso ad agevolazione entro e non oltre il termine perentorio di 24 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione dell'impresa indicata nella domanda telematica e comunque non oltre il 31/12/2023. L'Ufficio competente o suo delegato, per

motivate esigenze, può differire, per ciascun singolo progetto ammesso ad agevolazione, il termine di ultimazione degli investimenti. La data di ultimazione del progetto ammesso ad agevolazione è quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile;

- e) comunicare all'Ufficio competente o suo delegato la data di ultimazione del progetto ammesso ad agevolazione entro 30 giorni dalla data dell'ultimo titolo di spesa, ed inoltrare la richiesta di erogazione del saldo del contributo al massimo entro i successivi tre mesi dalla data del citato ultimo titolo di spesa, secondo le modalità di cui al precedente articolo 13;
- f) fornire, durante la realizzazione degli investimenti, su richiesta della Regione Basilicata, i dati sull'avanzamento del progetto ammesso ad agevolazione e i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto medesimo;
- g) conservare a disposizione della Regione Basilicata la documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relative alle operazioni finanziate e, in particolare, i documenti giustificativi relativi alle spese, per almeno 10 anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo, e consentire, entro tale data, eventuali controlli e ispezioni da parte della Regione Basilicata, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione e della Corte dei Conti europea o di altri Organismi autorizzati. I soggetti beneficiari sono tenuti a conservare la documentazione sotto forma di originale o di copie autenticate o su supporti per i dati comunemente accettati, compresi le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente nella versione elettronica, nel rispetto della normativa nazionale in materia;
- h) consentire alla Regione Basilicata o suo delegato di effettuare controlli, compresa la verifica del rispetto degli obblighi da parte dell'impresa beneficiaria, per il periodo di durata dei vincoli imposti dal presente Avviso Pubblico;
- i) non alienare, cedere o distogliere dall'uso consentito i beni oggetto di agevolazione per un periodo minimo di 5 anni dal completamento dell'investimento, così come definito dall'art. 13, comma 6, dell'Avviso. È consentita la sostituzione di impianti o attrezzature divenuti obsoleti. Ogni variazione deve essere comunicata all'Ufficio competente per la relativa autorizzazione;
- j) nel caso di acquisto di mezzi targati, ad apporre sugli stessi i loghi riportati nel Provvedimento di concessione e il logo dell'impresa;
- k) sono possibili la cessione, l'affitto o l'usufrutto di azienda o di ramo di azienda, subordinando tali operazioni all'assunzione, da parte del cessionario, dell'affittuario o dell'usufruttuario, degli obblighi di cui al presente Avviso e al provvedimento di concessione, purché l'attività economica agevolata venga mantenuta nel territorio della Regione Basilicata. Tali obblighi si applicano anche in caso di assegnazione patrimoniale a seguito di scissione o di conferimenti di azienda. Le suddette

operazioni devono essere comunicate all'Ufficio competente o suo delegato per la relativa approvazione;

- l) non cedere e/o cessare l'attività dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi 5 anni dalla data di completamento dell'investimento, così come definito dall'art. 13, comma 6 dell'Avviso;
- m) la composizione della compagine sociale nonché il numero dei dipendenti che hanno consentito l'attribuzione dei punteggi ai sensi dell'art. 7, comma 1 dell'Avviso (criterio C), relativi a:
 - numero di donne;
 - numero di giovani fino a 40 anni di età;
 - numero di persone con disabilità e/o svantaggiate ai sensi dell'art. 4 L. 381/91;
 - numero di disoccupati o fuoriusciti dal mercato del lavoro da almeno 6 mesi

devono sussistere per un periodo di almeno 3 anni dalla data di completamento dell'investimento (art. 13, comma 6). Nel caso di uno scostamento superiore al 30% rispetto al numero previsto alla data di completamento dell'investimento, e dichiarato nella domanda di agevolazione (Allegato B), si procederà alla revoca totale del contributo concesso laddove tale scostamento faccia venir meno il presupposto per l'ottenimento del contributo con riguardo alla posizione in graduatoria. Ai fini del presente Avviso, il numero dei componenti della compagine sociale ed il numero dei dipendenti deve essere calcolato applicando per analogia il metodo ULA.

Art. 15 Decadenza dalle agevolazioni

1. L'Ufficio competente o suo delegato procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 3 che precede, all'adozione del provvedimento di decadenza dalle agevolazioni nelle ipotesi previste dal provvedimento di concessione nonché nei seguenti casi:
 - a) l'impresa beneficiaria non abbia restituito il provvedimento di concessione firmato digitalmente entro 10 giorni dalla data di notifica dello stesso nella casella PEC di destinazione dell'impresa beneficiaria;
 - b) il progetto ammesso ad agevolazione sia stato avviato prima della data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR, in caso di de minimis di "Quadro aiuti temporanei Covid 19", o prima della data di presentazione della domanda, in caso di regime di aiuto di cui all'art. 14 del Regolamento UE n. 651/2014;
 - c) il progetto ammesso ad agevolazione non venga avviato entro il termine perentorio di 6 mesi dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione dell'impresa beneficiaria, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'art. 14, comma 1, lettera b), dell'Avviso;
 - d) a seguito dei controlli effettuati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi

momento del procedimento amministrativo di cui trattasi;

- e) a seguito della notifica del provvedimento di concessione adottato ai sensi dell'art. 12, comma 3, in caso di DURC negativo, l'impresa non abbia regolarizzato la propria posizione contributiva entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo;

Art. 16 Revoche del contributo

1. L'ufficio regionale competente, o il soggetto delegato, procederà, nel rispetto della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii., con le modalità di cui all'art. 8, comma 1 che precede, all'adozione del provvedimento di revoca totale dalle agevolazioni nelle ipotesi previste nel provvedimento di concessione nonché nei casi di seguito indicati:
 - a) il progetto ammesso ad agevolazione non venga ultimato, fatto salvo il caso di differimento dei termini previsto dall'art. 14, comma 1, lettera d) del presente Avviso, entro e non oltre il termine di 24 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione nella casella PEC di destinazione dell'impresa indicata nella domanda telematica, e comunque non oltre il 31/12/2023;
 - b) nel caso di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria prima che siano decorsi 5 anni dal completamento dell'investimento (art. 13, comma 6 dell'Avviso);
 - c) nel caso di eventuali irregolarità sulle spese rendicontate e cofinanziate accertate e segnalate dall'Agenzia delle Entrate e/o Guardia di Finanza;
 - d) a seguito dei controlli effettuati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. venga accertata la non veridicità di quanto dichiarato in qualsiasi momento del procedimento amministrativo di cui trattasi;
 - e) a seguito di uno scostamento superiore al 30% rispetto al numero dei componenti della compagine sociale e/o al numero dei dipendenti previsti alla data di completamento dell'investimento, e dichiarato nella domanda di agevolazione (art. 14, comma 1, lettera m), dell'Avviso) laddove tale scostamento faccia venir meno il presupposto all'ottenimento del contributo con riguardo alla posizione in graduatoria.
2. L'ufficio regionale competente, o il soggetto delegato, procederà, nel rispetto della Legge 241/90 e ss.mm.ii., con le modalità di cui all'art. 8, comma 1 del presente Avviso, all'adozione del provvedimento di revoca parziale delle agevolazioni nelle ipotesi previste nel provvedimento di concessione nonché nei casi di seguito indicati:
 - a) qualora i costi sostenuti per il progetto ammesso ad agevolazione risultino inferiori a quelli indicati nel provvedimento di concessione delle agevolazioni. L'entità delle agevolazioni sarà ridotta in relazione ai costi effettivamente sostenuti, purché lo stesso piano risulti organico e funzionale al progetto proposto ed ammesso;
 - b) qualora i beni acquistati con le agevolazioni vengano alienati, ceduti o distolti dall'uso, in difformità da quanto previsto al precedente art. 14, comma 1, lettera i);

- c) qualora per le singole spese oggetto del progetto ammesso ad agevolazione l'impresa beneficiaria abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitaria che dia luogo ad intensità di aiuto superiore a quella prevista dal presente Avviso come disciplinato dal successivo articolo 17;
 - d) qualora sia accertato uno scostamento inferiore o uguale al 30% rispetto al numero dei componenti della compagine sociale ed al numero dei dipendenti previsti alla data di ultimazione dell'investimento dichiarato nella domanda di agevolazione (art.14, comma 1, lettera m) dell'Avviso). In tal caso il contributo sarà ridotto proporzionalmente alla percentuale di scostamento.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente, comma 2, lettera b), la revoca è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, al bene distolto e al periodo di mancato utilizzo del bene medesimo con riferimento al prescritto termine di mantenimento in uso; a tal fine, il soggetto beneficiario comunica tempestivamente alla Regione Basilicata o suo delegato l'eventuale distrazione del bene agevolato prima del suddetto termine.
 4. Nelle ipotesi di cui al precedente, comma 2, lettere a), c) e d) si procederà alla revoca parziale delle agevolazioni e alla rideterminazione del contributo concedibile e le maggiori agevolazioni economiche eventualmente erogate verranno recuperate.

Art. 17 Cumulo

1. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia optato per il regime "De Minimis", ai fini del cumulo troverà applicazione l'articolo 5 del citato Regolamento n. 1407/2013, così come esplicitato nei successivi punti 3 e 4.
2. Gli aiuti "de minimis" concessi con il presente Avviso possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri regolamenti "de minimis" a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'art. 3, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, ovvero, € 200.000,00, su un periodo di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario entro il quale le agevolazioni vengono concesse e i due esercizi finanziari precedenti).
3. Gli aiuti "de minimis", non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze del caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.
4. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia optato per la misura temporanea di aiuto di cui all'articolo 6, lettera b) del presente Avviso, tale aiuto può essere cumulato conformemente alle norme sul cumulo definite dal Regolamento UE n. 651/2014 (Regolamento generale di esenzione per categorie a) e dal regolamento (UE) n.

1407/2013 (Regolamento "de minimis").

5. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia optato per la misura di cui all'articolo 6, lettera c) del presente Avviso, ai fini del cumulo troverà applicazione l'art. 8 del citato Regolamento UE n. 651/2014, così come meglio dettagliato nei successivi punti 6, 7, 8 e 9;
6. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili, esentati ai sensi del regolamento 651/2014, possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,
 - b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Regolamento 651/2014;
 - c) gli aiuti senza costi ammissibili individuabili, esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del Regolamento (UE) n. 651/2014 possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione;
7. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al Capo III – Sezione 1 – Aiuti a Finalità Regionale - del Regolamento (UE) n. 651/2014;
8. Ai sensi dell'art. 37, paragrafo 9 del Regolamento (UE), 1303/2013, nel caso in cui l'impresa dovesse ricorrere a "Strumenti Finanziari" alimentati da risorse pubbliche, (ad esempio: prestiti agevolati o finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche) per la copertura dell'investimento per il quale si chiede l'agevolazione ai sensi del presente Avviso, il cumulo sugli stessi costi, è ammissibile solo qualora l'importo risultante dal cumulo del contributo, concesso ai sensi del presente Avviso, con strumenti finanziari (rappresentati da prestiti agevolati e da finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche) sia pari o inferiore ai costi a cui gli stessi fanno riferimento.
9. Il precedente comma 8 trova applicazione sia in caso di regime "De Minimis" ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013, sia in caso di aiuto in regime di cui al "Quadro aiuti temporanei Covid 19" ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2020) n. 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i., sia di regime in esenzione ai sensi del reg. (UE) n. 651/2014, fatto salvo per quest'ultimo regime il rispetto dell'apporto di mezzi propri di cui all'art. 6, comma 2, lettera c) dell'Avviso.

Art. 18 Privacy

1. I dati e le informazioni conferiti in attuazione del presente Avviso saranno trattati ai

sensi del “Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” e del D.Lgs.n. 196/2003, secondo i termini e le modalità indicate nella domanda di ammissione.

Art. 19 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale ivi compresa quella citata nei riferimenti programmatici e normativi del presente Avviso

Art. 20 Disposizioni finali

1. Dalla data di apertura dello sportello telematico ed entro e non oltre i cinque giorni antecedenti la data di chiusura dello stesso, potranno essere inviati quesiti di chiarimento sull’Avviso Pubblico all’indirizzo di posta elettronica certificata avviso.impresesociali@cert.regione.basilicata.it. Sarà possibile annullare le domande prodotte in precedenza e ripresentarne altre nel corso della operatività dello sportello e, comunque, non oltre la data di chiusura dello stesso. Alle richieste di chiarimenti pervenute oltre tali termini non sarà dato riscontro. La Regione Basilicata provvederà ad istituire sul portale www.regione.basilicata.it una sezione dedicata alle FAQ (Frequently Asked Questions) in merito ai quesiti più frequentemente posti dai richiedenti. Le risposte rese pubbliche sul sito integreranno il contenuto del presente Avviso Pubblico.
2. I termini di cui al presente Avviso Pubblico si intendono in giorni naturali e consecutivi. Qualora il termine ultimo coincida con un sabato o un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile successivo.
3. La modulistica sarà disponibile sul portale: www.regione.basilicata.it
4. La struttura regionale competente per l’attuazione del presente Avviso Pubblico è l’Ufficio Politiche di Sviluppo del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca.
5. Il Responsabile del Procedimento per l’Amministrazione Regionale è l’ing. Giuseppina Lo Vecchio.

ALLEGATI:

- Allegato A - Definizioni
- Allegato B - Modello domanda telematica
- Allegato C - Scheda tecnica
- Allegato D - Quadro Economico
- Allegato E - Attestazione copertura finanziaria
- Allegato F - Dichiarazione dimensione di impresa

Allegato G - Dichiarazione quietanza liberatoria

Allegato H - Schema perizia tecnica

Allegato I - Dichiarazione dei flussi finanziari

Allegato L – Dichiarazione di non essere sottoposto ad una delle pene accessorie di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale

Allegato M - Dichiarazione relativa alla composizione della compagine societaria

Allegato N - Dichiarazione “de minimis”

Allegato O - Dichiarazione “Quadro temporaneo di aiuti emergenza Covid 19”;